



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
E-MAIL comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

ATTO DI DETERMINAZIONE
N. 17 / SEG DEL 19/02/2021

* * * * *

OGGETTO: MATRICOLA 202 – LIQUIDAZIONE QUOTA IPS MATURATA PRESSO L'INPS (EX INPDAP).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione del Servizio Segreteria ed Affari Generali n. 91/SEG di data 19.07.2019 con la quale si prende atto delle dimissioni volontarie dal servizio presentate dal dipendente MATR. 202 - a decorrere dal 01 agosto 2019, conseguenti alla maturazione del requisito per il diritto all'assegno di pensione di anzianità, come risulta dalla Domanda di prestazione "Pensione di anzianità" con decorrenza 01.08.2019 del dipendente, già trasmessa telematicamente alla Sede INPS di Trento, acquisita al protocollo di quest'ultimo al protocollo INPS.8300.12/02/2019.0031569 in data 12.02.2019, afferente alla pratica patronato n. 2193807800014;

Viste le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Organico del personale e nel vigente CCPL sottoscritto in data 1.10.2018 del comparto Autonomie Locali per il personale dell'area non dirigenziale, che prescrivono la corresponsione al personale di ruolo che cessa dal servizio della tredicesima mensilità e dell'indennità di fine rapporto;

Considerato che il dipendente MATR. 202 ha maturato nell'anno 2019 la tredicesima mensilità, già liquidata unitamente alle competenze del mese di cessazione;

Vista la normativa di cui all'art. 9 della legge provinciale 2 febbraio 1997, n. 2 di istituzione del T.F.R. del personale provinciale, nonché la normativa contenuta all'art. 16 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 che integra il citato art. 9 della L.P. n. 2/1997;

Visto quanto disposto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297 come modificativa dell'articolo 2120 del Codice Civile in materia di T.F.R., che costituiscono il riferimento normativo per la determinazione del trattamento di fine rapporto anche nel pubblico impiego della Provincia di Trento;

Visto l'art. 22, ultimo comma, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni in Legge 29.10.1987, n. 440, che prevede la corresponsione dell'indennità premio di servizio da parte dell'INPDAP al personale, iscritto da almeno un anno all'INADEL, o ai relativi superstiti;

Richiamate le citate disposizioni di Legge che per i dipendenti del Trentino definiscono una realtà ibrida, nella quale trovano applicazione le norme di cui alla citata L.P. n. 2/1997, in luogo del DPCM 20.12.1999, in forza della competenza legislativa concorrente di cui dispone la Provincia Autonoma di Trento in materia di ordinamento del personale;

Atteso che la normativa prevede l'applicazione a tutto il personale del diritto al TFR disciplinato nel settore privato, ai sensi dell'art. 2120 del C.C., il quale generalmente risulta di importo superiore all'IPS e consente all'Amministrazione di conservare l'iscrizione all'INPDAP per il proprio personale, per il quale continua a versare la contribuzione all'Istituto;

Vista la corrispondenza emanata dall'INPDAP di Trento di data 12 agosto 2010, avente per oggetto "Disciplina del trattamento di fine rapporto/servizio in provincia di Trento – Legge provinciale n. 2/1996", con la quale, a seguito di chiarimenti intercorsi con le Strutture Centrali dell'INDAP, precisa nuove modalità di liquidazione che qui si elencano:

- la competenza a liquidare il TFR direttamente ai lavoratori spetta alle Amministrazioni di appartenenza, in qualità di datori di lavoro;
- l'INPDAP provvede a liquidare l'indennità premio di servizio spettante ed a trasferire l'importo lordo maturato alle Amministrazioni, che sono tenute a farsi rilasciare dai lavoratori apposita procura speciali al fine di riscuotere quanto maturato;
- l'INPDAP trasferisce alle Amministrazioni i soli trattamenti effettivamente maturati, tenuto conto che il diritto a tale prestazione nasce dopo almeno un anno continuativo di servizio;
- l'INPDAP non trasferisce alcun importo per rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno;

Accertato che sono utili ai fini IPS i periodi con iscrizione INADEL, se superiori all'anno e se è stato prestato con cessazione dal servizio dopo il 03.05.1982 (DL 69/1988 art. 6), nonché quei servizi prestati anteriormente al 03/05/1982, purché siano seguiti da periodi prestati con iscrizione INADEL;

Visto il prospetto elaborato secondo la normativa vigente dal Consorzio affidatario del servizio centralizzato stipendi, che è depositato in atti, il quale evidenzia calcolato in €. 100.072,86.- il Trattamento di fine rapporto complessivo dovuto al dipendente per il servizio prestato presso il Consorzio Forestale Alto Noce e Rabbits dal 01.07.1978 al 31.12.2015 e presso il Comune di Malé dal 01.01.2016 al 31.07.2019, comprensivo della quota IPS di trattamento maturata presso l'INPS gestione ex INPDAP, calcolata sullo stipendio dell'ultimo anno di servizio che ora include anche l'Indennità di Vacanza Contrattuale e pertanto risulta essere pari ad €. 71.487,80.-;

Vista la determinazione n. 154/SEG di data 10.12.2019 con la quale si determinava il trattamento di fine rapporto e si liquidava la quota del TFR, a carico dell'Ente, spettante al

dipendente MATR. 201 relativo al periodo di servizio prestato presso il Consorzio Forestale Alto Noce e Rabbies dal 01.07.1978 al 31.12.2015 e presso il Comune di Malé dal 01.01.2016 al 31.07.2019, nell'importo pari ad € 28.647,80.-;

Vista la determinazione n. 47/SEG di data 17.06.2020 con la quale si riliquidava il trattamento di fine rapporto a carico dell'Ente, spettante al dipendente MATR. 201 relativo al periodo di servizio prestato presso il Consorzio Forestale Alto Noce e Rabbies dal 01.07.1978 al 31.12.2015 e presso il Comune di Malé dal 01.01.2016 al 31.07.2019, nell'importo pari ad € 47,14.-

Considerato che il nuovo calcolo della quota IPS, per effetto dell'introduzione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale di cui all'Accordo 2019-2021 sottoscritto in data 10.11.2020, è variato rispetto a quanto indicato nella determina n. 154/SEG dd. 10.12.2019 sopra richiamata;

Ritenuto ora di provvedere alla liquidazione dell'IPS maturata presso l'INPS (ex INPDAP), nell'importo netto di € 71.377,92.- in favore dell'ex dipendente matr. n. 202, in quanto l'importo di € 109,88.- risulta essere già stato liquidato a titolo di integrazione TFR come meglio in premessa specificato;

Ritenuto inoltre di dover provvedere a introitare tale importo pari ad € 109,88.- nelle casse comunali in quanto, per effetto del nuovo conteggio, doveva essere imputata a carico dell'INPS (ex INPDAP)

Accertato che la predetta somma pari ad € 71.487,80.-, sarà effettivamente introitata dal Comune di Malé secondo i termini di pagamento introdotti dall'art. 1, commi 484 e 485 della legge 27.12.2013 e descritti nella circolare INPS n. 73 di data 5.6.2014, che prevedono, nel caso specifico, un termine per la liquidazione e messa in pagamento non inferiore a 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, in due rate annuali trattandosi di importo superiore ad €. 50.000,00.- e precisamente: €. 50.000 la prima e la parte eccedente i €. 50.000 la seconda;

Accertato che il dipendente ha rilasciato in data 10 dicembre 2019 apposita procura speciale irrevocabile al fine di riscuotere quanto maturato presso l'INPDAP per il servizio prestato presso il Comune di Malé, delegandola a riscuotere;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 il quale disciplina le modalità di gestione durante l'esercizio provvisorio ed in particolare:

- a) il comma 1, il quale prevede che gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio;
- b) il comma 5, il quale stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti di cui alla precedente lettera a) con l'esclusione delle spese:
 - tassativamente regolate dalla legge;
 - non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Di dare atto che trattasi di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Dato atto che la suddetta entrata/spesa è esigibile entro il 26/02/2021;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 e triennale 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 30.04.2020, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 172 di data 28.12.2020 esecutiva a sensi di legge, con la quale è stata approvata l'assegnazione provvisoria di risorse ai Centri di responsabilità per l'esercizio provvisorio 2021;
- il decreto sindacale n. 1 del 7 gennaio 2027, prot. n. 183/3.4, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile del settore Segreteria generale, personale, organizzazione, affari generali, anagrafe, elettorale, stato civile, commercio, polizia urbana e biblioteca per gli anni 2021-2024;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare/imputare e liquidare la quota IPS (ex INDAP) pari ad Euro 71.377,92.- in favore dell'ex dipendente comunale matr. n. 202 con imputazione agli esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile così come indicato nel prospetto a margine.
2. Di introitare nelle casse comunali la somma di € 109,88.- relativa alla quota di TFR già pagata da questo Ente all'ex dipendente matr. n. 202 a titolo di integrazione quota Ente, ma, che per effetto del nuovo conteggio, doveva essere imputata a carico dell'INPS (ex INPDAP), con imputazione agli esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile così come indicato nel prospetto a margine.

3. Di accertare la quota di € 71.487,80.- con imputazione agli esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile così come indicato nel prospetto a margine.
4. Di dare atto che trattasi di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
5. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
6. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.
7. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
8. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Segreteria e Affari Generali.

Malé lì, 19/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Giorgio Osele

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

E/U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
U	2019	CAP 50070/1 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	99017.02.0050070001	42286	71.374,11
E	2019	CAP 60050/3 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	90200.99.0060050003	28870	71.374,11
U	2021	CAP 50070/1 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	99017.02.0050070001	43098	113,69
E	2021	CAP 60050/3 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	90200.99.0060050003	29257	113,69

Malé lì, 19/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott.ssa Daniela Bezzi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malé, 26/07/2021

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele